REGOLAMENTO (CEE) N. 2178/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1143/74, per quanto concerne i documenti da presentare al fine di ottenere l'aiuto previsto per i prodotti vinicoli comunitari simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry »

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3576/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, che proroga e modifica il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1253/73, relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus Sherry », originario e in provenienza da Cipro, ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito (1), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 (3), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1143/74 della Commissione, del 7 maggio 1974, che fissa le modalità di applicazione e l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry » prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito (4), prevede un periodo di sei mesi dalla data di espletamento delle formalità doganali di spedizione per presentare la domanda di concessione dell'aiuto; che codesto periodo è inadeguato per le spedizioni effettuate prima dell'entrata in vigore di detto regolamento;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CEE) n. 1143/74 subordina la concessione dell'aiuto all'osservanza di determinate condizioni; che tra queste ultime figura la presentazione di una copia del documento d'accompagnamento contemplato dal regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/74 (6); che per l'attuazione di tale disposizione il regolamento (CEE) n. 1143/74 esclude l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1769/72;

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 1143/74 è applicabile con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1974 e che, fra questa data e quella della sua entrata in vigore, gli speditori si sono normalmente avvalsi della possibilità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1769/72; che è pertanto opportuno disporre per questo caso che il documento d'accompagnamento possa essere sostituito da qualsiasi altro documento appropriato, indicato dagli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1143/74 è modificato come segue:

« 1. Per ottenere l'aiuto lo speditore deve, entro sei mesi dalla data di espletamento delle formalità doganali di spedizione oppure, se si tratta di vino spedito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, entro sei mesi da tale data, presentare all'autorità competente dello Stato membro da cui la spedizione ha origine una domanda di concessione dell'aiuto, corredata:

— di una copia del documento d'accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1769/72; tale copia può essere sostituita da qualsiasi altro documento appropriato, indicato dagli Stati membri interessati, se si tratta di vino spedito prima del 1° giugno 1974 per il quale il documento d'accompagnamento può non essere compilato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1769/72, nonché

— della prova, fornita dall'autorità doganale irlandese o britannica, che i prodotti vinicoli in causa sono stati immessi al consumo nello Stato membro destinatario.

(1) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 33.
(2) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 126 dell'8. 5. 1974, pag. 12.
(5) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 131 del 14. 5. 1974, pag. 14.

Per l'applicazione di questa disposizione — fatta salva la possibilità di cui al primo trattino di sostituire la copia del documento d'accompagnamento — gli Stati membri da cui la spedizione ha origine non possono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1769/72. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI